

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.

Via Bitetto n. 2, - 70020 – Cassano delle Murge (Ba)

Tel. 0803467511 - Fax. 080776369

info@bccassanomurge.it - info@pec.bccassanomurge.it - www.bccassanomurge.it

Registro delle Imprese della CClAA di Bari n. 95122

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4437- cod. ABI 08460

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A172325

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto All'albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo **Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano spa**, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PI 02529020220.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Qualifica _____

Si precisa che l'offerta fuori sede non comporta per il Cliente il riconoscimento di costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

La **fideiussione specifica** è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale (cliente della banca), il pagamento di un debito di quest'ultimo derivante da una specifica operazione. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde, in caso di inadempimento del debitore garantito, con tutto il suo patrimonio.

Tra i **principali rischi** segnaliamo:

- il rischio per il fideiussore di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover rimborsare alla banca le somme che questa deve restituire perché il pagamento garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover restituire alla banca le somme da quest'ultima erogate al debitore principale, nel caso in cui l'obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

In caso di *finanziamento con rientro rateale (a tempo determinato)*: il fideiussore non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Poiché il credito concesso è a tempo determinato e poiché la Banca esegue la prestazione prevista a suo carico già contestualmente alla firma del contratto di finanziamento con il presente atto garantito, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla presente garanzia che rimane quindi efficace, anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto di fidejussione avviene immediatamente a seguito dell'integrale pagamento (da parte del debitore principale ovvero del fidejussore) del debito garantito, fatto salvo comunque il permanere di un residuo impegno del fideiussore, ove sia stata sottoscritta autonoma e specifica lettera, a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca medesima fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti medesimi.

In caso di recesso del fideiussore, ove ricorrano i presupposti, la chiusura del rapporto potrà avvenire:

- immediatamente, a seguito della estinzione della posizione debitoria da parte del debitore principale ovvero dello stesso fideiussore, fatto salvo comunque quanto già sopra precisato per la medesima circostanza;
- a seguito di esplicita ed espressa liberatoria da parte della Banca il cui rilascio è però sottoposto all'insindacabile giudizio e valutazione della stessa Banca.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all'Ufficio Reclami di quest'ultima ai seguenti indirizzi:

Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve – soc. coop.

Ufficio Reclami

Via Bitetto n. 2 – 70020 Cassano delle Murge

Oppure

ufficioreclami@bccassanomurge.it o info@pec.bccassanomurge.it.

La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e fornisce risposta entro 60 giorni dalla ricezione. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può contattare il numero verde 800196969; consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici; chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure presso tutte le filiali della Banca;

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può esperire un procedimento di mediazione, previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 bis – del D. Lgs. n. 28/2010:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma alla via delle Botteghe Oscure n. 54 – tel. 06.674821 – sito internet www.conciliatorebancario.it ;
- oppure ad uno degli organismi di mediazione specializzati in materia Bancaria e finanziaria ed iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

LEGENDA

Garante/fideiussore	E' la persona che rilascia la fideiussione e che si obbliga, solidalmente con il debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

Fideiussore professionista	E' la persona che riveste la qualifica di professionista (soggetto che presta fideiussione per scopi inerenti alla sua attività professionale) e che garantisce l'obbligazione di altro professionista (soggetto che ha assunto l'obbligazione principale per scopi inerenti alla propria attività professionale)
----------------------------	---